

Privacy, dipendenti tracciabili

Gps e smartphone in dotazione a dipendenti possono essere monitorati anche senza necessità del consenso. La relazione annuale del Garante spiega come

Gps e smartphone dei dipendenti tracciabili, in alcuni casi anche senza consenso; ma con garanzie per i lavoratori e i terzi. È quanto emerge da una lettura della relazione del 2017 del Garante della privacy; una lettura particolare, orientata non solo a conoscere il bilancio di quanto si è fatto in un anno di attività, ma anche indicazioni pratiche per trattare i dati valide nell'era europea della privacy appena iniziata.

Antonio Ciccio Messina a pag. 33

Casi di legittimo interesse

Servizi idrici	Localizzazione dei veicoli per finalità di gestione, coordinamento e rendicontazione
Distribuzione materiale pubblicitario	Localizzazione di smartphone o tablet in uso ai dipendenti
Navi da crociera	Registrazione di immagini e suoni all'interno di particolari aree tecniche
Veicoli a noleggio	Banca dati dei veicoli dati a noleggio
Spedizioni esposte	Dispositivo multifunzione fornito ai corrieri della società, dotato di localizzazione gps

Il chiarimento contenuto nella relazione annuale del Garante presentata ieri a Roma

Possibile tracciare i cellulari

Gps ai dipendenti anche senza consenso se tutelati

DI ANTONIO
CICCIO MESSINA

Tracciabilità dello smartphone possibile, in alcuni casi anche senza consenso; ma con garanzie per i lavoratori e i terzi. È uno degli aspetti che emerge dalla relazione del 2017 del Garante della privacy; una lettura particolare, orientata non solo a conoscere il bilancio di quanto si è fatto in un anno di attività, ma anche indicazioni pratiche per trattare i dati valide nell'era europea della privacy appena iniziata. Così considerata la relazione del 2017 (presentata ieri a Roma e disponibile sul sito dell'autorità Garante, presieduta da Antonello Soro) è una miniera d'oro: alle imprese e ai consulenti il compito di estrarre le informazioni utilizzabili dalle imprese per districarsi nella ragnatela del Regolamento Ue 2016/679 (o Gdpr, come comunemente siglato), operativo dal 25 maggio 2018.

Ad esempio la relazione serve a decodificare l'istituto del legittimo interesse: molto appetibile, perché significa trattare i dati senza dover chiedere e gestire il consenso dell'interessato; ma anche molto rischioso, perché ci si deve assumere la responsabilità di andare avanti senza l'autorizzazione del Garante e

dal codice della privacy (che in molti articoli sta per chiudere bottega), seppure inserito un procedimento che si conclude con un provvedimento del Garante, con cui si autorizza o meno il trattamento, dando prescrizioni e dettando condizioni. A questo punto le decisioni del Garante per il bilanciamento di interessi (articolo 24, comma 1, lettera g, del Codice della privacy) sono un'autorevole fonte per capire se ci si muove o meno nel campo del legittimo interesse.

Se il Garante ha dato il via libera, è un indizio pesantissimo a favore della ricorrenza del legittimo interesse. E allora ci si può ispirare ai provvedimenti di bilanciamento di interessi per prendere la decisione se trattare certi dati e se farlo senza consenso.

Naturalmente i provvedimenti del Garante vanno presi nella loro interezza, anche nella parte in cui impongono cautele e precauzioni di sicurezza. Con questo monito, vediamo i casi censiti di legittimo interesse nella Relazione 2017. Un primo caso ha riguardato il trattamento di dati di localizzazione dei veicoli aziendali, di una società erogatrice di servizi idrici: gli obiettivi di gestione delle

al medesimo risultato per il trattamento di localizzazione di smartphone o tablet in uso ai dipendenti; in quanto preordinato al miglioramento dell'efficacia della certificazione ai clienti dei risultati di un servizio di controllo sulla qualità della distribuzione di materiale pubblicitario all'interno delle cassette postali, ha ottenuto il bollino del «bilanciamento degli interessi». Il Garante ha, poi, ef-

fettuato la valutazione di apparecchiature preordinate alla registrazione di immagini e suoni all'interno di particolari aree tecniche delle navi da crociera gestite: risultato il Garante ha riconosciuto un legittimo interesse del titolare del trattamento dei dati. In un terzo caso il Garante ha esaminato una banca di dati nel settore dei veicoli a noleggio; anche in considerazione dei danni già subiti dal settore e della necessità di ridurre i rischi d'impresa, il Garante ha pronunciato il bilanciamento di interessi.

Un altro caso di bilanciamento di interessi è stato quello di una società di spedizioni esposte, con riferimento all'utilizzo di un dispositivo multifunzione fornito ai cor-

senza l'avallo dell'interessato e, quindi, esposti al rischio reclami dell'interessato e al rischio sanzioni per avere operato senza il lasciapassare della persona coinvolta. Eppure il legittimo interesse è già conosciuto

richieste di intervento o emergenze di sicurezza sul lavoro, della protezione della flotta aziendale e di più efficiente programmazione delle attività sul territorio hanno portato a riconoscere possibile il trattamento dei dati senza consenso.

Un secondo caso ha portato



rieri della società, dotato di localizzazione Gps. Beninteso il Garante ha anche bocciato richieste di bilanciamento di interessi, come è capitato a una società specializzata nella riparazione e sostituzione di cristalli degli autoveicoli, che aveva progettato una piattaforma web preordinata alla raccolta e all'elaborazione di informazioni utili a verificare eventuali richieste di risarcimento danni fraudolente.

— © Riproduzione riservata — ■